

## FOGLIO INFORMATIVO

### SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE Corporate Banking Interbancario Servizio di CBI Passivo

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Numero verde Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: 800.902.901

Servizio Assistenza Corporate: 848.78.22.88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti>

**Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome / Cognome: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albi o Elenchi: \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

e.mail \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' IL SERVIZIO di Corporate Banking Interbancario

Realizzato con il coordinamento dell'ABI, il **Corporate Banking Interbancario**, noto come **Servizio CBI**, è un servizio bancario grazie al quale ogni banca aderente al Consorzio CBI può offrire alla clientela la **possibilità di dialogare con altre banche e Clienti con modalità elettroniche e mediante apposito collegamento telematico**, utilizzando regole operative comuni e specifiche tecniche e funzionali Standard previste dalla normativa del Servizio medesimo.

**Il Servizio CBI consente ad un'azienda** di colloquiare con le Banche con le quali intrattiene rapporti di conto corrente attraverso il trasporto di:

- flussi telematici dispositivi (ad es. Flussi di Bonifico, richieste di pagamento ecc...)
- flussi telematici informativi relativi ad operazioni bancarie e commerciali (ad es. Esisti di pagamento)

Il servizio è messo a disposizione da una Banca, definita **Proponente**, ad una impresa cliente che intrattiene rapporti anche con altre Banche aderenti al Consorzio CBI, definite nell'ambito del Servizio "**Banche Passive**".

**I flussi predisposti dalle imprese clienti** possono contenere disposizioni d'incasso e di pagamento, mentre quelli **predisposti dalle banche** contengono gli esiti delle disposizioni di pagamento/incasso inviate dai clienti e le informazioni necessarie alla clientela per rendicontare e riconciliare l'attività bancaria.

**Per l'adesione del cliente al Servizio CBI** è necessario che BNL Spa svolga il ruolo di **Banca Passiva** e presuppone la sottoscrizione del contratto di adesione al Servizio di Corporate Banking Interbancario nel quale **il cliente dichiara di aver stipulato apposito accordo con altra banca in qualità di Banca Proponente**.

Relativamente allo svolgimento del Servizio da parte della Banca, non sorgono particolari rischi che non siano già ascrivibili alla normale attività svolta dalla Banca (ad es. sciopero del personale) ed alla mancata o ritardata ricezione dei flussi elettronici scambiati tra banca e cliente imputabile a problematiche connesse ai servizi di rete, a causa di forza maggiore o ad attività manutentive e/o aggiornamenti.

**FOGLIO INFORMATIVO****CONDIZIONI ECONOMICHE****CANONE DEL SERVIZIO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO**

Canone mensile IVA inclusa\*

\* = il canone non è dovuto quando nel corso del mese solare viene inviato almeno un ordine dispositivo vs BNL.

euro

10,00

*NB: Per il costo relativo alle singole operazioni di incasso/pagamento si applicano le condizioni riportate nel foglio informativo relativo al conto corrente.***RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Questo contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti possono **recedere dal contratto** in base ai seguenti termini e condizioni:

1. **la Banca**, mediante comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno un mese (N.B.: la Banca Passiva deve dare al cliente due mesi di preavviso, se trattasi di consumatore o microimpresa), o anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo;
2. **il Cliente**, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla Banca.

**Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie**

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

## FOGLIO INFORMATIVO

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

### LEGENDA

<b>Consorzio CBI</b>	“Consorzio Customer to Business Interaction”: è un consorzio di banche che ha per oggetto la manutenzione ed aggiornamento, sia in Italia che all'estero, dell'infrastruttura tecnica destinata a consentire ai Consorziati di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela per l'erogazione del Servizio CBI - Corporate Banking Interbancario (Servizio CBI)
<b>ABI</b>	Associazione Bancaria Italiana
<b>Banca Proponente</b>	Banca aderente al Consorzio CBI che offre il proprio servizio di remote banking in modalità multibanca consentendo al cliente l'invio e la ricezione di flussi elettronici verso e da altre Banche Consorziare (Banche Passive)
<b>Banca Passiva</b>	Banca aderente al Consorzio CBI che offre il Servizio di Corporate Banking Interbancario